

NOTA INFORMATIVA STUDIO®

MORATORIA DEBITI PMI

Copyright 2009 Giuseppe Macario - All right reserved

Il 3 agosto 2009 è stato siglato l'accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, ABI, Confindustria, e Associazioni di categoria dell'Osservatorio Permanente Banche-Imprese, preannunciato dalla Manovra d'estate (art. 5, comma 3-quater) e finalizzato al sostegno delle PMI in difficoltà finanziaria, mediante l'adesione degli istituti di credito a pratiche volte alla attenuazione degli oneri finanziari e ad una immediata riduzione (per sospensione temporale) del fabbisogno finanziario aziendale nel rientro dai rispettivi debiti bancari (c.d. *moratoria dei debiti*).

Il focus dell'accordo è teso, quindi, a favorire, in questo particolare momento di crisi, la liquidità delle imprese, attraverso il rinvio (per un periodo limitato di tempo) del rimborso dei debiti verso il sistema bancario, e promuoverne il rispettivo processo di ripatrimonializzazione (aspetto fondamentale per una solida ripresa finanziaria).

In base all'intesa raggiunta, pertanto, sarà possibile richiedere al proprio istituto di credito (previa adesione da parte di quest'ultimo all'accordo) il congelamento dei pagamenti inerenti i seguenti rimborsi di debito, così come di seguito descritto:

- per mutui e leasing immobiliari, per almeno 12 mesi con riferimento alla quota capitale delle rispettive rate;
- per i leasing mobiliari, per almeno 6 mesi con riferimento alla quota capitale delle rispettive rate.

Inoltre, con riferimento alle posizioni debitorie correnti, nel provvedimento è prevista anche un'eventuale dilazione per un massimo di 270 giorni per quanto concerne le scadenze di saldo a breve termine.

Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine, nonché quelle per il sostegno delle esigenze di cassa, non comportano aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario, né determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

Per usufruire dell'accordo le PMI interessate devono possedere alcuni requisiti, cd. standard qualitativi, quali:

1. dipendenti inferiori a n. 250;
2. fatturato inferiore ai 50 mln di € o totale di bilancio annuo inferiore ai 43 mln di €;
3. presenza, al 30 settembre 2008, esclusivamente di posizioni classificate dalla banca "in bonis" e assenza, al momento di presentazione della domanda, di posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ovvero di procedure esecutive in corso.
4. situazione economica e finanziaria che possa garantire la continuità aziendale, nonostante presenti, a causa della crisi, temporanee difficoltà finanziarie.

Si precisa che, ai fini della sospensiva *de qua*, sono ammissibili, alla data di presentazione della domanda, le rate in scadenza o quelle già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni.

Per usufruire della suddetta agevolazione l'impresa, entro il 30 giugno 2010, dovrà istruire un'apposita domanda di sospensione con il proprio istituto di credito e comunicare le eventuali informazioni richieste dallo stesso. Quest'ultimo dovrà, a sua volta, fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle suddette informazioni.

Per conoscere la lista delle banche che hanno aderito al presente accordo, si consiglia di consultare il seguente sito dell'ABI: www.abi.it.